



Piemonte

**Confederazione Nazionale *dell'Artigianato*
e della **Piccola e Media Impresa****

Via Roma 366 - 10121 Torino
tel. 011.55.41.811 r.a. - fax 011.55.41.826
e-mail info@cnapiemonte.it

STATUTO

CNA Piemonte

approvato dall'Assemblea regionale (N.B. convocata per 8 febbraio 2017)
approvato dalla Direzione nazionale (N.B. convocata per 16 febbraio 2017)

*variazioni in seguito all'approvazione dello Statuto della CNA Nazionale
del 26 marzo 2015*

INDICE

TITOLO I – Principi generali	
Art. 1 -Costituzione	Pag. 3
Art. 2 -Scopi e compiti della CNA Piemonte	Pag. 4
TITOLO II– Il Sistema CNA :costituzione, obiettivi, articolazione	
Art. 3 -La CNA	Pag. 8
Art. 4 -Obiettivi del Sistema CNA	Pag. 11
Art. 5 -Il Sistema CNA	Pag. 12
Art. 6 -Articolazione del Sistema CNA Piemonte	Pag. 14
TITOLO III – Il Sistema CNA: requisiti di ammissione	
Art. 7 -Adesione al Sistema CNA	Pag. 18
Art. 8 -Requisiti necessari per far parte del Sistema CNA	Pag. 20
TITOLO IV – Gli organi della CNA Piemonte	
Art. 9 -Composizione degli organi della CNA Piemonte	Pag. 21
Art. 10 -Gli organi	Pag. 22
Art. 11 -L’Assemblea – durata e composizione	Pag. 23
Art. 12 -L’Assemblea – poteri e compiti	Pag. 24
Art. 13 -La Direzione CNA Piemonte: durata, composizione, poteri e compiti	Pag. 25
Art. 14 -La Presidenza CNA Piemonte: durata, composizione, poteri e compiti	Pag. 27
Art. 15 -Il Presidente	Pag. 28
Art. 16 -Presidenza onoraria	Pag. 29
Art. 17 -Il Segretario	Pag. 29
Art. 18 -Il Collegio dei Revisori dei Conti	Pag. 30
Art. 19 -Il Collegio dei Garanti	Pag. 30
Art. 20 -Cumulo delle cariche	Pag. 31
TITOLO V – Autonomie finanziarie ed amministrative	
Art. 21 -Fondo comune	Pag. 31
Art. 22 -Autonomia finanziaria	Pag. 31
Art. 23 -Bilanci	Pag. 32
Art. 24 -Piano strategico	Pag. 32
TITOLO VI – Rapporto associativo, norme disciplinari, incompatibilità	
Art. 25 -Rapporto associativo	Pag. 33
Art. 26 -Incompatibilità	Pag. 34
TITOLO VII – Enti confederali	
Art. 27 -Ente di patronato per l’assistenza sociali agli artigiani Epasa - Itaco	Pag. 35
Art. 28 -Fondazione Ecipa	Pag. 35
TITOLO VIII – Norme finali	
Art. 29 -Logotipo e simbolo	Pag. 36
Art. 30 -Scioglimento CNA Piemonte	Pag. 36
Art. 31 -Entrata in vigore dello Statuto, regolamento attuativo	Pag. 36
Art. 32 -Rinvio legislativo	Pag. 36
Art. 33 -Approvazione Statuto e mandato per la legalizzazione degli atti	Pag. 36
DISCIPLINA TRANSITORIA	Pag. 36

Titolo I – Principi generali

Art. 1 – Costituzione

E' costituita la CNA Piemonte, associazione volontaria e senza fini di lucro, con sede in Torino in via Roma 366: la variazione di sede potrà avvenire con delibera della Direzione regionale sempre nell'ambito del Comune di Torino, senza che ciò comporti la variazione del presente Statuto.

CNA Piemonte assume il logotipo "CNA" come definito dall'art. 29 dello Statuto nazionale, seguito dalla specificazione "Piemonte" così come previsto dall'art. 25 dello Statuto nazionale.

La CNA Piemonte prende atto che la titolarità e la proprietà della denominazione, del logotipo e simbolo adottati sono della CNA nazionale.

Art. 2 – Scopi e compiti della CNA Piemonte

La CNA Piemonte nell'ambito del Sistema CNA rappresenta il livello regionale della regione Piemonte ed è costituita dalle CNA territoriali ivi presenti e dalle altre articolazioni del Sistema.

Comprende tutte le strutture organizzative territoriali in cui si articola, le Unioni di mestiere e i Raggruppamenti di interesse di cui si dota.

Per far parte del sistema CNA, la CNA Piemonte assume un proprio Statuto che garantisce sostanzialmente:

- a)** scopi, funzioni, identità e valori della CNA Piemonte corrispondenti a quelli dello Statuto nazionale;
- b)** che gli organi di direzione siano formati esclusivamente da imprenditrici ed imprenditori iscritti alla CNA, legali rappresentanti ed amministratori con deleghe operative di società di capitali e forme associate iscritte alla CNA, coadiuvanti delle imprese familiari, lavoratori autonomi e pensionati iscritti a CNA;
- c)** modalità di coinvolgimento complessivo degli associati per consentire una effettiva partecipazione alla determinazione delle deleghe successive, facendo in modo che tale determinazione proceda sempre dal basso verso l'alto;
- d)** l'obbligo di garantire il versamento, da parte di tutti gli associati, delle quote associative per la contribuzione al sistema CNA, secondo modalità e quantità stabilite dall'Assemblea nazionale della CNA;
- e)** organi di controllo, organi di garanzia ed arbitrali coerenti con lo Statuto nazionale;
- f)** ambiti territoriali e merceologici così definiti: una sola CNA territoriale per ogni ambito provinciale, come definito dalla Direzione nazionale (compresa fattispecie specifica CNA Piemonte nord quale CNA territoriale unica interprovinciale); una sola CNA regionale per ogni regione; una sola Unione per la corrispondente aggregazione di mestieri al livello regionale;
- g)** adozione del Codice Etico predisposto dalla CNA nazionale;
- h)** la messa a disposizione del sistema CNA dei dati associativi e di quant'altro necessario a dimostrare la correttezza e la trasparenza nella gestione organizzativa e nella conduzione amministrativa;
- i)** che il rinnovo degli organi dirigenti avvenga ogni quattro anni;
- j)** che la durata in carica del presidente a tutti i livelli non superi i due mandati pieni e consecutivi;
- k)** il riconoscimento del ruolo e delle funzioni delle altre componenti il sistema CNA;
- l)** la costituzione di CNA Pensionati a tutti i livelli territoriali, garantendone ambiti di autonomia politica e finanziaria, oltre che i necessari supporti organizzativi;
- m)** l'obbligo all'uso della denominazione "Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa" e dei rispettivi logotipo e simboli nei colori e nei tipi decisi dalla CNA nazionale; la presa d'atto

che la titolarità esclusiva di tali denominazione, logotipo e simboli è della CNA nazionale;

- n)** il concorso alla nomina del Collegio nazionale dei Garanti e l'impegno ad accettarne le decisioni in ogni controversia con le altre componenti il sistema CNA;
- o)** che la CNA Piemonte agisce coerentemente con gli artt. 2, 3, 4 e 5 dello Statuto nazionale.

1) Scopi della CNA Piemonte sono la rappresentanza, la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e turismo, ed in generale del mondo dell'impresa e delle relative forme associate, degli artigiani, del lavoro autonomo, dei professionisti nelle sue diverse espressioni, delle imprenditrici e degli imprenditori e dei pensionati. Lo scopo della rappresentanza, la tutela e lo sviluppo si realizza nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con la pubblica amministrazione nonché con le organizzazioni politiche, economiche e sociali a livello regionale.

2) In diretta attuazione di tali scopi la CNA Piemonte svolge le seguenti attività:

- a)** rappresenta e tutela gli interessi del sistema CNA e dei suoi associati a livello della regione e presso le Istituzioni regionali, elabora e dirige a livello regionale la politica sindacale e le relative iniziative e stipula contratti ed accordi sindacali; elabora le proposte legislative da avanzare alla Regione; opera nell'ambito delle politiche di promozione economica in ambito regionale e, in accordo con la CNA nazionale, anche in ambito interregionale; attua e gestisce, nell'ambito degli indirizzi complessivi del sistema CNA, le politiche ed i provvedimenti comunitari nella propria regione; stabilisce lo stato giuridico ed economico del personale dipendente e detiene il potere esclusivo a livello regionale di assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi;
- b)** organizza seminari di studio, ricerche e convegni su temi economici e sociali di interesse generale, promuove accordi di carattere economico nell'interesse delle imprese, iniziative tese ad affermare politiche per le imprese, nonché processi di ammodernamento delle Pubbliche Amministrazioni, al fine di creare un ambiente favorevole alla crescita della competitività delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese nell'ambito del sistema produttivo generale; promuove inoltre lo sviluppo dell'associazionismo fra imprese anche al fine di una loro più forte e qualificata presenza sul mercato;
- c)** promuove la fornitura e/o fornisce direttamente servizi di consulenza, assistenza e informazione alle imprese, alle imprenditrici ed agli imprenditori associati, quali quelli tributari, legali, amministrativi, di consulenza del lavoro, ambientali, previdenziali, assistenziali, informatici, finanziari, commerciali, assicurativi, mutualistici, di attività editoriale e quanti altri occorrenti, anche mediante la costituzione di appositi enti e società;

- d)** promuove lo sviluppo e la tutela dell'assistenza sociale a favore degli artigiani, degli imprenditori e dei loro familiari ed addetti, nonché di altre categorie di cittadini. Per realizzare tale scopo la CNA regionale del Piemonte si avvale del suo Ente di Patronato EPASA-ITACO, la cui costituzione è stata approvata con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 21.04.1971, ai sensi e per gli effetti del DLCPS 29.07.1947 n. 804 ratificato dalla legge 17.04.1956 n. 561 e s.m.;
- e)** assume iniziative volte alla qualificazione e all'aggiornamento professionale delle imprenditrici e degli imprenditori, dei loro addetti e degli operatori del sistema CNA, avvalendosi anche delle strutture nazionali e territoriali dell'Ente Confederale di Istruzione Professionale Artigianato e le Piccole Imprese Fondazione ECIPA;
- f)** attua la rappresentanza e la tutela dei pensionati anche attraverso la costituzione della CNA Pensionati;
- g)** assume iniziative atte ad ammodernare e sviluppare le imprese, a potenziare la loro produttività ed a favorire la collocazione del loro prodotto sui mercati;
- h)** costituisce strutture organizzative idonee a compiere operazioni economiche, finanziarie ed immobiliari, assume la partecipazione e promuove la costituzione di società, istituti, associazioni, fondazioni ed enti di qualsiasi natura giuridica anche mediante il ricorso a propri mezzi patrimoniali e finanziari, svolge attività editoriale dotandosi di agenzie di stampa ed organi di informazione;
- i)** individua i bisogni degli associati nella gestione dell'impresa, nella relazione con il mercato e con l'ambiente nel quale è inserita l'impresa, al fine della progettazione ed organizzazione di servizi, di consulenza ed assistenza, di azioni di rappresentanza e di iniziative di sviluppo e qualificazione delle imprese;
- l)** definisce ed attua sul territorio di competenza politiche finanziarie coerenti con quelle del Sistema CNA, garantendo uno sviluppo equilibrato dell'organizzazione;
- m)** partecipa a raggruppamenti o associazioni temporanee volte alla realizzazione di bandi di concorso o appalti pubblici e privati;
- n)** esercita ogni altra funzione e mandato che siano ad essa conferiti da legge, regolamento, disposizione e deliberazione di propri organi dirigenti;
- o)** la CNA Piemonte d'intesa con le CNA territoriali svolge le seguenti funzioni:
 - 1) assiste, promuove e coordina la fusione tra CNA territoriali per la costituzione di CNA tra più unità di primo livello, al fine di una maggiore tutela degli interessi delle imprese associate nei rapporti con le istituzioni;
 - 2) assiste, promuove e coordina la integrazione di strutture e di servizi per una più efficace ed economica offerta di servizi alle imprese associate anche mediante la creazione di specifiche strutture economiche e societarie;

3) controllo sulla correttezza degli atti e sul rispetto dei vincoli statutari da parte delle CNA territoriali, su delega della Direzione nazionale e nei limiti delle norme contenute nello Statuto nazionale della CNA;

4) organizza le Unioni di mestiere regionali, i Raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA nazionale, CNA Professioni, CNA Pensionati.

Titolo II – Il Sistema CNA: costituzione, obiettivi, articolazione:

Art. 3 – La CNA

La CNA Piemonte si riconosce nell'identità, negli scopi, funzioni, valori ed è parte costituente del "Sistema CNA", sistema generale, nazionale ed unitario di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e turismo ed in generale del mondo dell'impresa e delle relative forme associate, degli artigiani, del lavoro autonomo, dei professionisti nelle sue diverse espressioni, delle imprenditrici e degli imprenditori e dei pensionati.

Il sistema CNA si articola su tre livelli confederali: CNA territoriali, CNA regionali e CNA Nazionale; questi, insieme alle Unioni CNA, a CNA Pensionati, a CNA Professioni nonché a tutti gli altri raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA compongono il sistema confederale. Ogni associato è titolare del rapporto associativo con l'intero sistema CNA ed ha diritto a valersi dell'insieme delle attività realizzate da ogni componente del sistema stesso, conformemente alle modalità stabilite.

L'adesione al sistema CNA avviene mediante tesseramento unico ed unitario e dà luogo automaticamente all'inquadramento nelle CNA Territoriali di riferimento nonché nelle altre articolazioni del sistema riconosciute dalla CNA.

Fanno parte del sistema della CNA Piemonte:

a) Le CNA territoriali.

Le CNA territoriali piemontesi sono le unità confederali di base del sistema CNA Piemonte e sono a loro volta costituite da tutti gli associati al sistema CNA medesimo che hanno sede nel rispettivo territorio provinciale o aggregazione di territori provinciali nel caso di CNA territoriali interprovinciali. Le CNA territoriali piemontesi sono:

CNA di Alessandria

CNA di Asti

CNA di Biella

CNA di Cuneo

CNA Piemonte Nord (Novara, Verbania, Vercelli)

CNA Torino

Fanno parte delle CNA territoriali tutte le strutture organizzative zonali/territoriali, i mestieri ed ogni altro raggruppamento di interesse riconosciuto dalla CNA in cui le CNA territoriali medesime si articolano.

Nelle CNA territoriali si realizza la partecipazione diretta del socio alla vita associativa della Confederazione e prende avvio il processo di legittimazione.

Le CNA territoriali del Piemonte assumono un proprio Statuto.

b) Le Unioni di mestiere della CNA Piemonte

Le Unioni di Mestiere sono presenti solo a livello regionale.

L'Unione è l'istanza di aggregazione dei mestieri e dei relativi interessi professionali e di settore.

Le Unioni sono stabilite dalla Direzione nazionale CNA.

Le Unioni concorrono a comporre il sistema CNA.

Sono organi dell'Unione a livello regionale: il Consiglio, la Presidenza, il

Presidente.

Il Consiglio regionale di Unione viene nominato, secondo il Regolamento approvato dalla Direzione della CNA regionale, salvaguardando la rappresentatività del Consiglio stesso in rapporto alla consistenza associativa di ciascun Mestiere.

Il Regolamento attuativo dello Statuto di CNA Piemonte in merito all'organizzazione dei mestieri si conforma all'art. 9 c. 4 del regolamento attuativo dello Statuto della CNA nazionale.

Il Consiglio regionale di Unione si riunisce di norma una volta all'anno su convocazione del Presidente dell'Unione.

Una volta ogni quattro anni in corrispondenza delle Assemblee Elettive confederali è convocato per:

eleggere il Presidente e la Presidenza dell'Unione regionale, garantendo la rappresentanza ed il pluralismo delle identità professionali e di settore interni all'Unione;

eleggere i rappresentanti dell'Unione regionale al Consiglio nazionale di Unione secondo il Regolamento approvato dalla Direzione della CNA nazionale;

i Presidenti di Unione ad ogni livello restano in carica per 4 anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi. Il Presidente che ha cessato l'incarico, anche dopo un solo mandato, non può far parte della Presidenza e ricoprire l'incarico di Vicepresidente;

il Presidente di ciascuna Unione regionale è membro di diritto dell'Assemblea regionale della CNA e della Direzione regionale della CNA;

ciascuna Unione, nella propria autonomia, può articolarsi ulteriormente al suo interno secondo modalità organizzative atte a riconoscere, valorizzare, rappresentare specifici ambiti di interesse interni all'Unione e legati ad identità di mestiere, di settore, di filiera, di distretto produttivo, di territorio;

le Unioni riconosciute dalla CNA Piemonte sono individuate nello Statuto nazionale.

Il Presidente della CNA Piemonte delega, di norma, all'Unione ed al suo Presidente di:

rappresentare gli interessi degli associati dell'ambito dell'Unione stessa, impegnandosi a determinare una effettiva ed equilibrata integrazione organizzativa del sistema CNA;

rappresentare istituzionalmente le relative categorie professionali;

elaborare e gestire le relazioni sindacali di competenza dei rispettivi mestieri e/o settori e stipulare i CCNL dei rispettivi mestieri e/o settori;

elaborare ed attuare le politiche di promozione economica di settore, anche attraverso apposite iniziative volte alla erogazione di servizi settoriali alle imprese, previa espressa delibera autorizzativi dei rispettivi livelli confederali;

dar vita a forme di coordinamento intersettoriale di concerto con gli organismi confederali corrispondenti.

Nel caso il Presidente confederale non riconosca in tutto o in parte le deleghe ciò deve avvenire con parere conforme della Direzione della CNA regionale.

Il Presidente della CNA, per giustificati motivi e su parere conforme della Direzione regionale della CNA, può ritirare la delega al Presidente di Unione al corrispondente livello.

In considerazione della specificità del settore dell'Autotrasporto, esso costituisce una Unione che detiene direttamente la titolarità delle funzioni elencate, ed ha un proprio Statuto. Andranno tuttavia obbligatoriamente concertate con la Confederazione eventuali decisioni della CNA FITA in merito ad iniziative, non unitarie, di fermo nazionale dei servizi di autotrasporto merci, o che impegnino l'insieme della Confederazione. Per quanto attiene a questioni patrimoniali e gestionali la CNA FITA potrà agire solo previa autorizzazione della CNA.

Le Unioni non possono assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi. Tale potere resta in capo del Presidente del livello confederale corrispondente il quale opera su mandato dei relativi organi confederali. Delle obbligazioni eventualmente assunte dai rappresentanti delle Unioni ai diversi livelli associativi rispondono in via esclusiva e diretta i medesimi rappresentanti.

Le Unioni concorrono a definire contenuti ed obiettivi del Piano Strategico della CNA piemontese, anche al fine di concordare le risorse umane, organizzative e finanziarie che la CNA impegnerà nelle attività concernenti le Unioni.

La Direzione di CNA Piemonte, previa comunicazione alla Direzione nazionale, può deliberare in ordine ad associazioni o confederazioni esterne al sistema CNA, che chiedono forme di adesione:

- a)** il partenariato, consistente in un rapporto di adesione al sistema CNA, al solo fine svolgere unitariamente attività sindacale e politica per tempi, temi e sedi limitati e specifici;
- b)** l'aggregazione, consistente in un rapporto di adesione in cui l'aggregato conferisce a CNA, la rappresentanza politica nelle sedi politiche ed istituzionali, ferma l'autonomia organizzativa statutaria dell'associazione richiedente.

Art. 4 – Obiettivi del Sistema CNA

Il sistema CNA opera per l'affermazione nella società, nelle istituzioni, nella politica e nello stesso universo delle imprese dei valori che attengono all'impresa, al lavoro, all'economia di mercato. A tal fine CNA collabora con altre organizzazioni di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese, operanti anche in altri settori economici. Tale affermazione si realizza sia nella costante ricerca della piena sintonia tra interessi delle imprese e interessi strategici vitali dell'intera regione e del Paese, sia nella partecipazione attiva allo sviluppo delle imprese, delle imprenditrici e degli imprenditori ed è strumento della loro valorizzazione. Valori distintivi dell'artigianato e delle piccole e medie imprese sono l'autonomia e l'integrazione sociale, l'indipendenza e la competizione, la solidarietà e la cooperazione, la sintesi di imprenditorialità, dedizione, innovatività, creatività e qualità, la collaborazione con il lavoro dipendente, la lealtà, l'onestà, l'integrità morale.

Il sistema CNA opera per la determinazione di pari condizioni di mercato per tutte le imprese che promuovono questo valore in ogni parte del nostro Paese.

Il sistema CNA è autonomo ed agisce per l'unità delle organizzazioni di rappresentanza dell'artigianato italiano e per la ricerca di convergenze con tutto il mondo delle imprese.

Il sistema CNA opera per la crescita armonica dell'intero Paese e per l'integrazione politica ed economica dell'Europa.

Il sistema CNA si impegna a promuovere, nello sviluppo economico e sociale della Regione Piemonte e nel Paese e nella vita associativa, le pari opportunità tra uomini e donne, sviluppa politiche e proposte per la valorizzazione della risorsa imprenditoriale femminile e ne promuove la partecipazione di una adeguata rappresentanza nelle sedi decisionali interne ed esterne al sistema.

Il sistema CNA si impegna ad attuare e rispettare modelli di comportamento e di azione ispirati all'eticità ed integrità, nonché al valore più generale della democrazia.

Il sistema CNA nel suo insieme partecipa alla definizione della sua identità ed alla realizzazione della sua missione attraverso:
la rappresentanza e la tutela degli interessi;
la promozione economica delle imprese;
la predisposizione e l'erogazione di servizi alle imprese.

Il sistema CNA definisce unitariamente le sue strategie e si coordina per la loro attuazione in tutti i suoi livelli associativi, nell'obiettivo della massima valorizzazione delle imprese associate. Ciò avviene attraverso il governo strategico delle funzioni di rappresentanza e tutela degli interessi, di erogazione dei servizi, di promozione ed animazione economica direttamente gestite dalle sue componenti, anche attraverso il sistematico utilizzo delle esperienze più avanzate.

Il sistema CNA concorre a promuovere con Istituzioni, enti ed organizzazioni economiche, sociali e culturali della regione, del Paese e della Unione europea forme di collaborazione nel perseguimento di obiettivi di progresso civile e di sviluppo.

Art. 5 – Il Sistema CNA

La CNA intesa come Confederazione esprime la sintesi e detiene la rappresentanza degli interessi del sistema: questo avviene ai livelli confederali di CNA Territoriali, CNA Regionali e CNA Nazionale.

Il sistema CNA si articola in ambiti differenziati per specializzazione.

Essi sono:

- a) i Mestieri a livello territoriale, le Unioni di Mestiere organizzate a livello regionale
- b) CNA Professioni
- c) CNA Pensionati
- d) i Raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA.

A) Le CNA Territoriali (unità di primo livello)

Le CNA territoriali sono il livello confederale di base, del sistema CNA operante nel territorio regionale.

Le CNA territoriali sono a loro volta costituite da tutti gli associati al sistema CNA del relativo territorio. Comprendono tutte le strutture organizzative sul territorio, i Mestieri, ed ogni altro raggruppamento di interesse riconosciuto dalla CNA e dalle relative articolazioni di zona.

Nelle CNA territoriali si realizza la partecipazione diretta del socio alla vita associativa della Confederazione e prende avvio il processo di legittimazione.

Le CNA territoriali operano per l'organizzazione dei Mestieri, di CNA Pensionati e degli altri raggruppamenti di interesse, definendo all'interno del Piano Strategico la scelta delle risorse da impegnare negli stessi.

Le CNA territoriali garantiscono la partecipazione elettiva dei Mestieri, della CNA Pensionati e degli altri raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA e presenti sul territorio.

B) La CNA Regionale (istanza di secondo livello)

La CNA Piemonte è costituita dalle CNA territoriali piemontesi e da tutte le altre articolazioni del Sistema regionale quali: Unioni di mestiere, CNA pensionati, raggruppamenti di interesse riconosciuti e CNA Professioni.

La CNA Piemonte, istanza di secondo grado rispetto alle CNA territoriali, assicura la rappresentanza politica al sistema CNA nel suo complesso presso tutte le istanze istituzionali, politiche economiche, sociali e sindacali di livello regionale. E' titolare delle relazioni sindacali a livello regionale e stipula i relativi contratti ed accordi sindacali. Per tutto quanto qui non compreso si rimanda allo Statuto di CNA Nazionale.

C) La CNA Nazionale

La CNA Nazionale costituisce il livello nazionale confederale del sistema CNA.

La CNA Nazionale:

- rappresenta la sintesi degli interessi espressi dall'intero sistema confederale;
- rappresenta l'unico livello di espressione della organizzazione generale della rappresentanza in sede nazionale, europea ed internazionale;
- opera per realizzare l'integrazione tra i differenti ambiti associativi, basata sulla convenienza e l'utilità, la creazione di valore, la solidarietà;
- agisce come livello unificante l'immagine e la comunicazione dell'intero sistema CNA;
- promuove ed organizza sinergie tra i diversi livelli associativi, anche attraverso l'utilizzo su scala nazionale delle più rilevanti esperienze realizzate e/o la creazione di specifiche strutture

economiche e societarie;

- stabilisce gli ambiti di rappresentanza delle Unioni, in relazione ad interessi economici affini ed omogenei;
- valorizza il sistema generale unitario e nazionale della rappresentanza e ne stabilisce gli standard di qualità e di comportamento, sulla base dei poteri conferitile dal presente Statuto;
- è titolare dei rapporti con le altre organizzazioni imprenditoriali e sociali nonché con le forze politiche e le Istituzioni di livello nazionale ed europeo;
- è titolare delle relazioni sindacali a livello nazionale e stipula contratti ed accordi sindacali;
- cura la formazione dei quadri e dirigenti del sistema e promuove studi e ricerche;
- detiene il potere esclusivo al livello nazionale di assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi.

E' fissata la intrasmissibilità della quota o contributo associativo e la non rivalutabilità della stessa.

Possono aderire al sistema CNA le imprese e le relative forme associate, i soci e gli amministratori di società di persone, i legali rappresentanti e gli amministratori con deleghe operative di società di capitali, le imprenditrici e gli imprenditori, i lavoratori autonomi e i pensionati iscritti a CNA Pensionati.

Art. 6 – Articolazioni del Sistema CNA Piemonte

Insieme alle CNA territoriali piemontesi costituiscono l'articolazione del sistema CNA Piemonte:

A) Le Unioni di Mestiere CNA

1. Le Unioni di mestiere sono organizzate solo a livello regionale nel sistema CNA piemontese. L'Unione è una istanza di aggregazione dei Mestieri, come individuati dalla Direzione Nazionale CNA. Essa svolge una funzione di coordinamento e rappresentanza, all'interno del sistema CNA, dei Mestieri che la compongono. I livelli territoriali possono costituire "macro unioni" o "comparti" di aggregazioni riconosciute.
2. Le Unioni sono stabilite dalla Direzione Nazionale CNA.
3. A ogni livello confederale non possono essere costituite nuove Unioni o Unioni che configurino aggregazioni ulteriori o difformi rispetto a quelle deliberate dalla Direzione Nazionale della CNA.
4. I Mestieri CNA sono costituiti, a partire dal livello territoriale, da tutti gli associati al sistema CNA appartenenti al rispettivo ambito professionale o settore di attività economica, con le modalità indicate nel Regolamento attuativo dello Statuto della CNA Nazionale (art. 9 c. 4) a cui il Regolamento attuativo del presente Statuto si conforma.
5. Le Unioni sono articolazioni dei livelli confederali regionali e nazionali e concorrono a comporre il sistema CNA.
6. Sono organi dell'Unione:
 - a livello Regionale: il Consiglio, la Presidenza, il Presidente.
 - a livello Nazionale: il Consiglio, la Presidenza, il Presidente.
7. I Presidenti delle Unioni e i portavoce di Mestiere ad ogni livello restano in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.
8. Il Portavoce di ciascun Mestiere e il Presidente dell'Unione è membro di diritto dell'Assemblea regionale di CNA Piemonte.
9. I Mestieri e le Unioni svolgono la funzione di rappresentanza esterna su delega del Presidente della CNA Piemonte.
10. Il Presidente della CNA Piemonte può delegare al portavoce di Mestiere o al presidente dell'Unione di mestiere di:
 - a)** rappresentare istituzionalmente le relative articolazioni dei Mestieri o indicarne, sentita la Presidenza della CNA, i portavoce
 - b)** elaborare contenuti relativi alle relazioni sindacali di competenza dei rispettivi mestieri e/o settori e stipulare i CCNL dei rispettivi mestieri e/o settori
 - c)** elaborare le politiche di promozione economica di settore, anche attraverso apposite iniziative volte alla erogazione di servizi settoriali alle imprese, previa espressa delibera autorizzativa dei rispettivi organi
 - d)** dar vita a forme di coordinamento intersettoriale di concerto con gli organismi competenti.
11. Nel caso in cui il Presidente regionale non riconosca in tutto o in parte le deleghe, ciò deve avvenire con parere conforme alla Direzione regionale di CNA Piemonte.
12. Il Presidente della CNA Piemonte, per giustificati motivi e su parere conforme della Direzione regionale, può ritirare la delega al portavoce di Mestiere e/o al Presidente di Unione regionale.
13. In considerazione della specificità del settore dell'Autotrasporto, esso costituisce una Unione di Mestiere che detiene direttamente le titolarità delle funzioni elencate ed

ha un proprio Statuto.

14. Le Unioni e i Mestieri non possono assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi. Tale potere resta in capo al Presidente della CNA Piemonte - il quale opera su mandato dei relativi organi confederali. Delle obbligazioni eventualmente assunte dai rappresentanti delle Unioni o Mestieri ai diversi livelli associativi, rispondono in via esclusiva e diretta i medesimi rappresentanti.
15. Le Unioni di Mestiere concorrono a definire contenuti ed obiettivi del Piano Strategico della CNA Piemonte anche al fine di concordare le risorse umane, organizzative e finanziarie che la CNA Piemonte impegnerà nelle attività concernenti le Unioni stesse.
16. Il regolamento attuativo dello Statuto disciplina quanto non previsto dallo Statuto stesso in relazione al funzionamento delle Unioni e dei Mestieri.

B) I RAGGRUPPAMENTI DI INTERESSE

La CNA promuove l'organizzazione di raggruppamenti tra gli associati aventi omogeneità di interessi per il conseguimento di obiettivi specifici comuni.

I raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA nazionale si costituiscono su conforme delibera della Direzione regionale tra coloro che possiedono i requisiti di ammissione.

Nel Regolamento attuativo del presente Statuto verranno definite le modalità di costituzione del livello regionale dei Raggruppamenti di interesse.

Il Presidente di ciascun raggruppamento di interesse a livello regionale è membro di diritto dell'Assemblea di CNA Piemonte.

Soltanto La Direzione Nazionale della CNA delibera sulle proposte di organizzazione di nuovi raggruppamenti di interesse e ne disciplina le modalità di costituzione.

I raggruppamenti di interesse della CNA Piemonte concorrono a definire contenuti ed obiettivi del Piano Strategico della CNA Piemonte, anche al fine di concordare le risorse umane, organizzative e finanziarie che la CNA impegnerà nelle attività concernenti i relativi raggruppamenti.

C) CNA PROFESSIONI

1. CNA Professioni è l'articolazione del sistema CNA di rappresentanza complessiva delle associazioni professionali, che abbiano i requisiti di cui all'art. 26 D. Lgs. 206/2007.

2. CNA Professioni concorre a comporre il sistema CNA.

Su proposta di una Unione CNA, la Direzione nazionale può deliberare di costituire tra gli associati CNA aderenti ad un Mestiere costituente l'Unione, di un'associazione professionale rispondente ai requisiti di cui all'art. 26D. Lgs. 206/2007. La delibera della Direzione, contestualmente all'autorizzazione alla costituzione approva lo Statuto tipo, risponde ai principi ed alle norme del presente Statuto. L'associazione utilizzerà la denominazione "CNA Professionisti", integrata dalla indicazione della professione esercitata.

3. Le associazioni professionali, già costituite ai sensi dell'art. 26 d. lgs. 206/2007 aderiscono a CNA Professioni, in forza di una domanda di affiliazione su cui delibera la Direzione Nazionale che valuta la rispondenza dei rispettivi statuti ai fini ed agli scopi di CNA, nonché il possesso dei requisiti di cui al comma precedente. La Direzione Nazionale può richiedere modifiche statutarie o requisiti aggiuntivi per autorizzare l'adesione a CNA Professioni.

4. Ciascuna associazione professionale, allorché associata, evidenzia nella propria comunicazione istituzionale: "aderente a CNA Professioni".

5. Ciascuna associazione aderente a CNA Professioni è tenuta al rispetto dello Statuto CNA e dei deliberati degli organi confederali. In caso di violazione delle norme statutarie ovvero

dei deliberati degli organi confederali, la Direzione Nazionale può deliberare la risoluzione del rapporto associativo della singola associazione da CNA Professioni.

6. Il Collegio Nazionale dei Garanti CNA, di cui al successivo art. 19, ha competenza esclusiva per ogni controversia tra le associazioni aderenti a CNA Professioni ed il sistema CNA.

7. CNA Professioni è costituita a livello nazionale. Le singole associazioni “CNA Professionisti” e quelle aderenti, possono costituire a livello regionale, previa delibera della Presidenza nazionale di CNA Professioni e quindi delle competenti Direzioni Regionali CNA, istanze di rappresentanza del sistema associativo delle professioni, al fine di tutelare nei rispettivi ambiti territoriali gli interessi degli associati, nominando all’uopo rappresentanti, ovvero costituendo organi di coordinamento.

8. Gli organi di CNA Professioni a livello nazionale sono:

- a. il Consiglio
- b. la Presidenza
- c. il Presidente

Tutti i membri degli organi debbono essere associati a CNA.

9. Il Consiglio è composto dai presidenti di ciascuna associazione aderente, o da un loro delegato, purché socio di CNA. Il Consiglio delibera sugli indirizzi generali di CNA Professioni, al fine di fornire adeguata rappresentanza politica e sindacale alle associazioni aderenti in tutte le sedi istituzionali ed economiche sia nazionali che comunitarie. Il Consiglio Nazionale si riunisce su convocazione del Presidente di CNA Professioni. Una volta ogni 4 anni in corrispondenza delle assemblee elettive confederali è convocato per eleggere il Presidente e la Presidenza.

10. La Presidenza è composta da un numero di membri non inferiore a 3 fino ad un massimo di 7.

11. Il Presidente di CNA Professioni è membro di diritto dell’Assemblea Nazionale CNA e della Direzione Nazionale. Resta in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.

12. CNA Professioni svolge la funzione di rappresentanza esterna per delega del Presidente Nazionale.

13. il Presidente della CNA Nazionale delega a CNA Professioni ed al suo Presidente di:

- a) rappresentare gli interessi degli associati delle Associazioni aderenti, impegnandosi a determinare una effettiva ed equilibrata integrazione organizzativa nel sistema CNA;
- b) rappresentare istituzionalmente le relative associazioni professionali;
- c) elaborare ed attuare le politiche di promozione economica, professionale, culturale e tecnica, di settore professionale, anche attraverso apposite iniziative volte alla erogazione di servizi settoriali agli associati di ciascuna associazione aderente, previa espressa delibera autorizzativa dei rispettivi livelli confederali;
- d) dar vita a forme di coordinamento intersettoriale.

14. Nel caso il Presidente confederale non ritenga di conferire in tutto o in parte le deleghe come sopra indicate, ciò deve avvenire con parere conforme alla Direzione Nazionale.

15. Il Presidente della CNA, per giustificati motivi e su parere conforme della Direzione, può ritirare la delega al Presidente di CNA Professioni.

16. CNA Professioni non può assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi. Tale potere resta in capo al Sistema confederale, secondo

le previsioni del presente Statuto.

17. Gli associati di ciascuna associazione aderente a CNA Professioni, per poter fruire dei servizi del sistema CNA debbono associarsi direttamente a CNA nei modi e forme previste dal presente Statuto. L'Assemblea Nazionale, su proposta della Presidenza, può deliberare speciali forme di adesione a CNA, per quanto attiene la sola fruizione di alcune particolari categorie di servizi.

18. L'eventuale modello organizzativo di CNA Professioni sull'articolazione sul territorio sarà definito, nel rispetto dello Statuto nazionale, dalla Direzione.

D) CNA PENSIONATI

La CNA promuove la rappresentanza degli interessi dei pensionati attraverso l'organizzazione di CNA Pensionati.

L'organizzazione di CNA Pensionati concorre a comporre il sistema CNA e potrà dotarsi di un proprio Statuto conforme ai principi ed alle norme contenute nello Statuto, nel regolamento e nel codice etico della CNA.

CNA Pensionati Nazionale attiva convenzioni con gli istituti previdenziali per la riscossione delle quote associative dei pensionati iscritti, i quali automaticamente sono aderenti al sistema CNA.

Il Presidente dei CNA Pensionati è membro di diritto della Assemblea e della Direzione della CNA Piemonte.

La CNA Pensionati concorre a definire contenuti ed obiettivi del Piano Strategico della CNA Piemonte, anche al fine di concordare le risorse umane, organizzative e finanziarie che la CNA impegnerà nelle attività concernenti CNA Pensionati.

Titolo III – Il Sistema CNA: requisiti di ammissione

Art. 7 – Adesione al Sistema CNA

Ogni associato è titolare del rapporto associativo con l'intero Sistema CNA ed ha diritto di avvalersi dell'insieme delle attività realizzate da ogni componente del sistema stesso, conformemente alle modalità stabilite.

L'adesione al sistema CNA avviene mediante tesseramento unico ed unitario e dà luogo automaticamente all'inquadramento nelle CNA territoriali di riferimento, nonché nelle altre articolazioni del sistema riconosciute dalla CNA.

I pensionati si iscrivono a CNA Pensionati mediante specifico tesseramento che dà luogo automaticamente ad inquadramento al livello provinciale di riferimento, in relazione alla residenza anagrafica.

Gli associati al sistema CNA debbono:

A - accettare lo Statuto della CNA nazionale, della CNA regionale e delle CNA territoriali;

B - rispettare le regole di comportamento contenute nello Statuto, nel Regolamento e nel Codice Etico della Confederazione;

C - ottemperare alla contribuzione al sistema CNA con il versamento delle quote associative, anche con le modalità previste dalla legge 4 giugno 1973 n. 311 e successive modificazioni; l'adesione impegna l'associato a fornire al sistema CNA e agli enti di emanazione Fondazione ECIPA ed EPASA-ITACO le informazioni che potranno essergli richieste relative alla sua impresa ed alle sue posizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, autorizzandone irrevocabilmente, purché sia garantito l'anonimato, l'utilizzo e l'elaborazione a fini statistici, di ricerca e quant'altro con qualsiasi mezzo, anche informatico, nonché il loro inserimento in banche dati accessibili anche a terzi;

D - garantire una partecipazione attiva alla vita e allo sviluppo del sistema CNA.

CNA CITTADINI

Possono altresì aderire a CNA le persone fisiche che non abbiano i requisiti di cui all'art. 5 dello Statuto regionale, quali soci sostenitori. Essi sono tenuti al rispetto degli obblighi degli altri associati, ma non hanno il diritto all'elettorato né attivo né passivo. Le assemblee delle CNA Territoriali del sistema CNA Piemonte stabiliscono annualmente l'entità del contributo associativo. Fermo il diritto ai servizi erogati gratuitamente a tutti i cittadini dal patronato EPASA-ITACO, secondo quanto previsto dalla L. 152/2001, i soci sostenitori possono fruire dei servizi e dell'assistenza tecnica e professionale del sistema CNA alle stesse condizioni e termini degli associati.

I diritti degli associati CNA

a- Ciascun associato alla CNA, titolare di una autonoma tessera associativa, ha diritto ad esercitare il voto negli organismi elettivi confederali, secondo le norme del presente Statuto.

b- Ciascun associato può esprimere in ciascuna assemblea elettiva un solo voto. Nelle assemblee di tutti i livelli non sono ammesse deleghe.

c- Gli organi che convocano le assemblee elettive stabiliscono il termine entro cui gli associati debbono essere iscritti per poter esercitare il diritto di voto; il termine non può comunque essere successivo alla data di convocazione dell'organo che convoca.

d- Ciascun associato ha diritto ad essere eletto negli organi del sistema confederale, secondo le norme del presente Statuto e quelle dei rispettivi statuti delle CNA territoriali.

e- Tutti i candidati a qualsiasi carica debbono già essere iscritti almeno alla data della convocazione dell'organo che convoca l'organo che elegge; i candidati alla presidenza territoriale, regionale, di Unione e i candidati alla carica di portavoce di Mestiere debbono essere iscritti da almeno 12 mesi a CNA, ferma la possibilità per gli Statuti delle CNA Territoriali di prevedere periodi più lunghi, anche per le altre cariche confederali a livello territoriale.

f- Per poter fruire dei servizi offerti dal sistema CNA, è necessario essere associati.

Art. 8 – Requisiti necessari per far parte del Sistema CNA

La CNA Piemonte si impegna al rispetto di tutti i requisiti contenuti nell'art. 8 dello Statuto nazionale ed in particolare si impegna:

- a) al rispetto degli artt. 2, 3, 4, 5, 7, 9;
- b) affinché i propri organi di direzione siano formati esclusivamente da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società di capitali e forme associate iscritte alla CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati;
- c) a garantire modalità di coinvolgimento complessivo degli associati per consentire una effettiva partecipazione alla determinazione delle deleghe successive, facendo in modo che tale determinazione proceda sempre dal basso verso l'alto;
- d) a garantire, per mezzo delle CNA Territoriali, il versamento, da parte di tutti gli associati, della contribuzione al sistema CNA con il versamento delle quote associative, secondo modalità e quantità stabilite dall'Assemblea Nazionale della CNA;
- e) a darsi organi di controllo, garanzia ed arbitrati coerenti con lo Statuto della CNA Nazionale approvato il 26 marzo 2015;
- f) a darsi ambiti territoriali e merceologici così definiti: una sola CNA territoriale per ogni ambito provinciale/metropolitano come definito dalla Direzione nazionale; una sola CNA regionale per ogni regione; una sola Unione per la corrispondente aggregazione di mestieri al livello confederale corrispondente;
- g) all'adozione del Codice etico e del Codice di comportamento per la prevenzione di reati ai sensi del D. Lgs. 231/2001 predisposti dalla CNA Nazionale;
- h) alla messa a disposizione del sistema CNA dei dati associativi e quant'altro necessario a dimostrare la correttezza e la trasparenza nella gestione organizzativa e nella conduzione amministrativa;
- i) affinché il rinnovo degli organi dirigenti avvenga ogni 4 anni;
- j) affinché la durata in carica del Presidente e dei Vice Presidenti o membri di Presidenza, a tutti i livelli ed articolazioni del sistema CNA a tutti i livelli non superi i due mandati pieni consecutivi; i Vice Presidenti o membri di Presidenza che abbiano fatto in tali cariche due mandati, possono concorrere alla Presidenza;
- k) il divieto dei Presidenti, a tutti i livelli confederali, che abbiano cessato l'incarico, anche dopo un solo mandato, di far parte della presidenza e di accettare l'incarico di Vice Presidente;
- l) al riconoscimento del ruolo e delle funzioni delle altre componenti il "sistema CNA";
- m) alla costituzione di CNA Pensionati garantendone ambiti di autonomia politica e finanziaria, oltre che i necessari supporti organizzativi;
- n) all'uso della denominazione: Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa e dei rispettivi logotipo e simbolo nei colori e nei tipi decisi dalla CNA Nazionale; la CNA Piemonte prende atto che la titolarità esclusiva di tali denominazione, logotipo e simbolo è della CNA Nazionale;
- o) la CNA Piemonte concorre alla nomina del Collegio Nazionale dei Garanti e si impegna ad accettarne le decisioni in ogni controversia con le altre componenti il "sistema CNA";
- p) obbligo a prevedere il Collegio dei Garanti Nazionale, quale giudice unico d'appello delle decisioni dei Collegi dei Garanti Territoriali o Regionali;
- q) obbligo a prevedere la preventiva autorizzazione della Direzione Nazionale per avviare la procedura di ottenimento della personalità giuridica.

Titolo IV – Gli organi della CNA Piemonte

Art. 9 – Composizione degli organi della CNA Piemonte

Gli organi della CNA Piemonte sono composti da imprenditori e pensionati associati.

I legali rappresentanti e gli amministratori di società costituite, partecipate o promosse dalle articolazioni confederali CNA non possono essere a tale titolo membri di organi al alcun livello confederale.

E' fatto salvo quanto stabilito dall'art. 18 (Collegio dei Revisori dei Conti) e 19 (Collegio dei Garanti) dello Statuto nazionale.

Ogni organo è dotato di specifica e propria autonomia, responsabilità e poteri.

E' proprio della responsabilità dei singoli componenti salvaguardare il principio di corrispondenza tra mandato ricevuto e poteri e autonomia di ogni organo.

Art. 10 – Gli organi

Gli organi della CNA Piemonte sono:

- l'Assemblea
- la Direzione
- la Presidenza
- Il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Collegio dei Garanti.

Gli organi del sistema CNA sono regolati quanto a denominazione, numero, composizione, funzionamento e convocazione secondo le norme dello Statuto e del relativo Regolamento attuativo, fermi restando i seguenti principi generali per tutti vincolanti:

- a) non è ammesso il principio di cooptazione;
- b) in caso di dimissioni o decadenza di alcuni membri, se l'organo è al di sotto del numero minimo statutario, il presidente convoca senza indugio l'organo elettivo per la sostituzione dei membri decaduti o dimessi; in caso in cui a seguito delle dimissioni, l'organo mantenga un numero di componenti superiore al numero minimo, è facoltà dell'organo competente alla convocazione porre la questione della sostituzione all'ordine del giorno, alla prima riunione dell'organo elettivo;
- c) se è dimissionaria o è decaduta la maggioranza dei componenti l'organo, il Presidente, convoca senza indugio, l'organo elettivo per il rinnovo dell'intero organo;
- d) in caso di dimissioni anche del presidente o in caso di suo impedimento, alla convocazione provvede il Vice Presidente vicario, ovvero il membro più anziano per età dell'organo. Qualora anch'essi dimissionari o decaduti, il Presidente del livello confederale superiore;
- e) nelle assemblee, in caso di decadenza o dimissioni di uno o più componenti, l'Unione e/o il Mestiere possono proporre la sostituzione del decaduto o dimissionario di loro espressione.

Art. 11 – L’Assemblea – durata e composizione

L’Assemblea è il massimo organo deliberativo della CNA Piemonte, rimane in carica 4 anni e si svolge almeno una volta l’anno. Essa è costituita nella sua interezza da imprenditrici ed imprenditori iscritti alla CNA, da pensionati iscritti alla CNA Pensionati, nonché da legali rappresentanti ed amministratori con deleghe operative di società e forme associate iscritte alla CNA.

I legali rappresentanti e gli amministratori di società costituite, partecipate o promosse dalle articolazioni confederali CNA non possono essere a tale titolo membri di organi ad alcun livello confederale.

E’ fatto salvo quanto stabilito dai successivi articoli relativi al collegio dei Revisori dei Conti ed al collegio dei Garanti.

Sono membri dell’Assemblea:

- a) i componenti la Presidenza regionale;
- b) i Presidenti in carica delle CNA territoriali e delle Unioni regionali CNA;
- c) Presidenti regionali in carica di ECIPA, CNA Impresa Donna, CNA Piccola Industria, CNA Giovani Imprenditori, CNA Professioni, CNA Pensionati e di ogni altra aggregazione di interessi riconosciuta con delibera della Direzione regionale della CNA;

un numero di titolari di imprese e di pensionati, eletti ogni 4 anni secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione del presente Statuto proporzionalmente alla consistenza associativa delle CNA territoriali ed in numero complessivo pari alla somma di quelli indicati alle lettere a, b, c del presente articolo.

Partecipano alle sedute dell’Assemblea, senza diritto di voto, il collegio dei Revisori dei Conti e il collegio dei Garanti, nonché i componenti la Direzione non facenti parte dell’Assemblea.

Alle riunioni dell’Assemblea la titolarità del voto deliberativo spetta esclusivamente agli associati, anche pensionati, che ne sono membri.

I componenti di cui alle lettere a, b, c sono sostituiti di diritto nell’Assemblea dai loro successori nel momento stesso dell’elezione di questi ultimi.

Art. 12 – L’Assemblea – poteri e compiti

L’Assemblea:

- stabilisce le linee di strategia politica, di programma e di indirizzo della CNA Piemonte;
- esamina l’andamento della CNA Piemonte e delle strutture collegate e delle società controllate;
- approva il bilancio consuntivo della CNA Piemonte;
- approva, anche in seduta annuale ordinaria, lo Statuto e le sue eventuali modifiche; le modifiche saranno sottoposte ad un successivo riesame da parte della Direzione nazionale per la loro approvazione, così come previsto dallo Statuto della CNA nazionale;
- nomina i componenti il collegio dei Revisori dei Conti;
- nomina i componenti del collegio dei Garanti;
- l’Assemblea viene convocata dalla Presidenza in prima e seconda convocazione, secondo le modalità stabilite nel Regolamento attuativo del presente Statuto.

- Le decisioni dell’Assemblea sono ritenute valide in prima convocazione se assunte alla presenza di almeno il 25% dei suoi componenti più 1 con una maggioranza del 50% più 1 dei presenti. In seconda convocazione, le sue decisioni sono ritenute valide qualunque sia il numero dei presenti, con una maggioranza di almeno il 50% più 1 dei presenti.

L’Assemblea elettiva viene convocata dalla Direzione su proposta della Presidenza ogni 4 anni per:

deliberare il numero dei componenti della Direzione ed eleggerli;
eleggere il Presidente, i Vicepresidenti ed altri componenti la Presidenza determinandone il numero;
eleggere i componenti il collegio dei Revisori dei Conti;
eleggere i componenti il collegio dei Garanti in modo tale da assicurarne la posizione di terzietà ed indipendenza; a tale fine il Regolamento del collegio dei Garanti ne disciplinerà le modalità di designazione da parte dei soggetti costituenti il sistema CNA.

In caso di necessità la Presidenza può convocare l’Assemblea in seduta straordinaria per l’elezione del Presidente o di organi di competenza prima della normale scadenza dei 4 anni. Per l’elezione degli organi valgono le modalità prima richiamate.

L’Assemblea nella sua seduta quadriennale elettiva è presieduta dalla Presidenza uscente.

Art. 13 – La Direzione CNA Piemonte: durata, composizione, poteri e compiti

La Direzione rimane in carica 4 anni ed è composta da membri eletti dall'Assemblea tra le imprenditrici e gli imprenditori iscritti alla CNA, i pensionati iscritti alla CNA Pensionati, i legali rappresentanti di società e gli amministratori con deleghe alle cooperative di forme associate iscritte alla CNA secondo modalità stabilite dal Regolamento regionale.

La Direzione viene convocata dalla Presidenza, che ne stabilisce l'ordine del giorno.

Inoltre può essere convocata, per specifiche questioni, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Sono membri di diritto della Direzione: la Presidenza, i Presidenti delle CNA territoriali, i Presidenti regionali delle Unioni, il Presidente della CNA Pensionati e dei raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA.

La Direzione ha il compito di:

nominare, su proposta della Presidenza, il Segretario della CNA Piemonte

attuare e sviluppare, deliberando le relative iniziative, le linee programmatiche di politica sindacale ed organizzative della CNA Piemonte stabilite dall'Assemblea;

deliberare il piano strategico *annuale o pluriennale* della CNA regionale proposto dalla Presidenza per il tramite del Segretario regionale;

deliberare in merito alle iniziative ed alla organizzazione dei servizi ritenuti utili per il conseguimento dei fini statutari, anche mediante la costituzione di appositi enti e società in attuazione delle decisioni dell'Assemblea;

costituire le strutture necessarie alla realizzazione dei deliberati dell'Assemblea, nominandone i responsabili e deliberandone le funzioni;

esercitare il controllo sulle attività e sui risultati delle società e degli enti promossi o partecipati, direttamente e/o indirettamente, dalla CNA;

esercitare direttamente, su delega della CNA nazionale e su richiesta delle CNA territoriali, il potere di controllo di legittimità rispetto alle norme del presente Statuto, del Regolamento, del Codice Etico e di Comportamento per la Prevenzione degli Illeciti su tutte le articolazioni del sistema confederale CNA del Piemonte;

decidere sulle domande di partenariato, aggregazione o affiliazione di organizzazioni autonome nonché sulla cessazione del rapporto associativo a norma del presente Statuto e del Regolamento;

adire il collegio dei Garanti al fine di riscontrare e verificare inadempienze in ordine all'osservanza da parte delle articolazioni del sistema CNA Piemonte del presente Statuto, del Regolamento e del Codice Etico della CNA e del Codice di Comportamento per la prevenzione degli illeciti;

deliberare in merito all'acquisto e all'alienazione di beni immobili, partecipazioni in società ed enti, rilascio di fidejussioni ed avalli a favore di terzi, apposizione di ipoteche e richieste di mutui e finanziamenti, concessione di prestiti a terzi;

deliberare l'acquisto di titoli ed obbligazioni;
decidere, su proposta della Presidenza, le indicazioni nominative dei rappresentanti della CNA presso enti, amministrazioni, istituzioni, organi;

approvare il bilancio preventivo e le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio;

deliberare la quota associativa annuale della CNA regionale del Piemonte ed esprimere indicazioni e criteri generali per la determinazione di tariffe di servizi e prestazioni;

ratificare le decisioni prese in via di urgenza dalla Presidenza;

deliberare su tutti gli atti di straordinaria amministrazione concernenti la gestione della CNA Piemonte;

ratificare le decisioni prese in via di urgenza dalla Presidenza;

deliberare su tutti gli atti di straordinaria amministrazione concernenti la gestione della CNA Piemonte;

nominare gli organi dell'ECIPA Piemonte e deliberare l'eventuale scioglimento della stessa secondo quanto previsto dal suo Statuto;

convocare ogni 4 anni l'Assemblea elettiva su proposta della Presidenza;

deliberare, su proposta del Segretario:

lo stato giuridico ed economico del personale dipendente della CNA Piemonte;

assunzioni, licenziamenti ed inquadramento contrattuale dei funzionari-quadri;

dare attuazione alle decisioni del collegio dei Garanti e del collegio dei Revisori dei Conti;

presentare all'Assemblea il bilancio consuntivo;

può deliberare, su proposta della Presidenza, la nomina di un vicesegretario della CNA Piemonte come previsto dall'art. 17 del presente Statuto.

La Direzione regolamenterà le modalità di partecipazione alle proprie riunioni dei non imprenditori.

Il Presidente Onorario partecipa di diritto ai lavori della Direzione.

La Direzione può delegare alla Presidenza alcune sue competenze ad esclusione di quelle previste ai punti k), o), p), m).

Art. 14 – La Presidenza della CNA Piemonte: durata, composizione, poteri e compiti

La Presidenza rimane in carica 4 anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi ed è un organo collegiale composto dal Presidente, dai Vicepresidenti e da altri componenti la Presidenza.

I Vicepresidenti o membri di Presidenza che abbiano fatto in tali cariche due mandati possono concorrere alla carica di presidente.

Alle riunioni della Presidenza partecipa, con voto consultivo, il Segretario regionale.

La Presidenza:

- promuove l'attività politica della CNA Piemonte;
- adotta e propone alla Direzione, per il tramite del Segretario regionale, il piano strategico annuale o pluriennale della CNA regionale;
- ha funzioni di rappresentanza politico-istituzionale;
- verifica l'attuazione dei deliberati degli organi da parte delle strutture e dei soggetti preposti alla loro attuazione;
- convoca l'Assemblea e la Direzione stabilendone l'ordine del giorno;
- propone alla Direzione la convocazione dell'Assemblea elettiva quadriennale;
- può assumere delibere spettanti alla Direzione, aventi carattere d'urgenza, sottoponendole successivamente alla stessa per la ratifica;
- decide la nomina nelle commissioni di lavoro sia interne al sistema sia nel rapporto con l'esterno;
- delibera su tutti gli atti di ordinaria amministrazione concernenti la gestione della CNA Piemonte.

Art. 15– Il Presidente

Il Presidente della CNA Piemonte è eletto dall'Assemblea tra le imprenditrici e gli imprenditori associati al sistema CNA.

Il Presidente ed i Vicepresidenti restano in carica per 4 anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.

Il Presidente che ha cessato l'incarico, anche dopo un solo mandato, non può far parte della Presidenza e ricoprire l'incarico di Vicepresidente.

Il Presidente regionale:

ha la rappresentanza politica e sindacale della CNA Piemonte;

ha il potere di impulso e vigilanza sul buon andamento della CNA Piemonte;

rappresenta la sintesi del sistema CNA sul territorio regionale, ne esprime e ne garantisce le caratteristiche peculiari e la rappresentanza nelle sedi pubbliche ed istituzionali;

presiede gli organi ed è il rappresentante legale della CNA regionale a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti;

ha il potere esclusivo di sottoscrivere obbligazioni e concludere accordi aventi di rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi sulla base di conforme delibera degli organi statutari;

può conferire deleghe per il compimento degli atti negli ambiti delle proprie competenze,

in particolare specifiche deleghe di rappresentanza ai presidenti delle Unioni regionali CNA e agli altri componenti della Presidenza regionale CNA;

in caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente vicario da lui nominato o, in mancanza di tale nomina, dal più anziano di età della Presidenza.

Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere convocata entro tre mesi.

Art. 16 – Presidenza onoraria

L'Assemblea può deliberare il conferimento della Presidenza onoraria della CNA regionale a chi abbia acquisito meriti di particolare rilievo per la valorizzazione del mondo dell'artigianato e della piccola e media impresa e che per almeno sei anni abbia ricoperto la carica di Presidente o di Vicepresidente. Il Presidente Onorario ha il diritto di partecipare ai lavori dell'Assemblea e della Direzione con diritto di voto. Il Regolamento disciplinerà la durata della carica.

Art. 17 – Il Segretario

Il Segretario regionale viene nominato dalla Direzione su proposta della Presidenza.

Il Segretario regionale:

- è responsabile del funzionamento della struttura della CNA regionale e sovrintende a tutte le aree e funzioni della stessa;
- propone alla Presidenza regionale il piano strategico annuale o pluriennale della CNA regionale;
- sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria della CNA regionale e presenta alla Presidenza il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- propone alla Direzione l'articolazione della struttura organizzativa delle aree e delle funzioni di attività confederali e l'attribuzione e la revoca degli incarichi ai funzionari;
- stabilisce, gestisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale e propone alla Direzione l'assunzione o la risoluzione del rapporto di lavoro di dirigenti e funzionari;
- partecipa, con diritto di voto consultivo, alle riunioni di tutti gli organi della CNA regionale;
- coadiuva il Presidente nella rappresentanza politica del sistema CNA ed ha la responsabilità dell'attuazione delle decisioni politiche e delle decisioni degli organi regionali;
- i poteri di firma sulle dichiarazioni fiscali e contributive sono di competenza del Segretario;
- tutto il management ed i quadri rispondono direttamente al Segretario regionale;
- il Segretario regionale può essere coadiuvato da un vicesegretario (nominato ai sensi dell'art. 13 punto v) del presente Statuto) a cui affidare particolari incarichi di lavoro e che svolge le funzioni del segretario in caso di sua prolungata assenza o impedimento;
- il Regolamento attuativo del presente Statuto può prevedere una durata temporale anche per l'incarico del segretario regionale.

Il segretario regionale relativamente ai compiti attribuitigli alle lettere e) e h) del presente articolo ha la rappresentanza legale dell'associazione.

Art. 18 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi e da 2 membri supplenti anche esterni al sistema CNA e viene eletto dall'Assemblea.

Rimane in carica per la durata di 4 anni.

Il collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare la regolarità della gestione economica e finanziaria della CNA Piemonte.

Art. 19 – Il Collegio dei Garanti

Il collegio dei Garanti è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti anche esterni al sistema CNA.

Il collegio dei Garanti viene eletto dall'Assemblea della CNA Piemonte e rimane in carica 4 anni.

Il collegio dei Garanti è un organo di garanzia, autonomo ed indipendente con funzioni di collegio arbitrale su qualunque controversia che insorga all'interno della CNA Piemonte e del relativo Sistema CNA piemontese in ordine alla corretta interpretazione ed applicazione delle norme del presente Statuto regionale, del relativo Regolamento di attuazione e delle deliberazioni degli organi.

L'intervento del collegio avviene:

su richiesta della Direzione regionale, salvo casi di particolare urgenza per i quali la stessa può essere avanzata dalla Presidenza;

su richiesta di seconda istanza del socio a tutela delle proprie ragioni nei confronti dei collegi dei Garanti delle CNA territoriali.

I diversi ambiti e livelli del sistema della CNA Piemonte possono richiedere al collegio regionale dei Garanti di decidere controversie relative a questioni interne alle medesime, anche per quanto attiene alla validità di atti o provvedimenti dalle stesse adottati.

Le decisioni del collegio dei Garanti possono essere appellate avanti il collegio dei Garanti nazionale.

Il collegio dei Garanti regionale conforma il suo funzionamento al relativo regolamento regionale.

I collegi dei Garanti delle CNA territoriali piemontesi conformano il loro funzionamento al regolamento regionale dei Garanti.

Art. 20 – Cumulo delle cariche

Si rinvia al Regolamento attuativo dello statuto della CNA Piemonte l'individuazione dei criteri volti a limitare il cumulo delle cariche, sia all'interno del sistema CNA sia nella rappresentanza della CNA in enti ed istituzioni.

Titolo V – Autonomie finanziarie ed amministrative:

Art. 21 – Fondo comune

La CNA Piemonte è dotata di un proprio fondo comune, costituito da parte delle quote associative annuali ordinarie, integrative e straordinarie versate dagli associati, dai proventi derivanti dai servizi erogati alle imprese associate, dai beni mobili ed immobili acquistati con il fondo comune, da dividendi o proventi vari.

L'entità e la modalità di versamento delle quote associative annuali sono approvate dalla Direzione della CNA Piemonte.

Le altre componenti del sistema CNA Piemonte hanno propri fondi comuni e rispondono autonomamente delle obbligazioni assunte, avendo autonomia giuridica e patrimoniale.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, ristorni o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento della CNA Piemonte, il Fondo comune verrà devoluto integralmente ad associazioni o enti non economici con finalità analoghe.

Art. 22 – Autonomia finanziaria

La CNA Piemonte ha una propria autonomia giuridica, economica, finanziaria e patrimoniale. I creditori della CNA Piemonte possono far valere i propri diritti solo sul relativo fondo comune di cui al relativo art. 21.

I creditori di altri ambiti associativi del sistema CNA possono far valere i propri diritti solo sui rispettivi fondi comuni di ciascun ambito associativo di competenza.

Art. 23 – Bilanci

Gli organi competenti approvano i bilanci secondo il criterio della competenza, siano essi consuntivi o preventivi. La CNA Piemonte adotta lo schema unico di bilancio secondo quanto previsto dall'art. 23 dello Statuto nazionale.

Il bilancio preventivo della CNA Piemonte deve essere approvato entro il mese di febbraio di ciascun anno.

Il bilancio consuntivo della CNA Piemonte deve essere approvato entro il mese di novembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

Le articolazioni del sistema confederale della CNA Piemonte perseguono l'obiettivo del pareggio di bilancio.

Nell'ambito di ciascun bilancio devono essere separatamente esposte le attività e le passività di ciascuna struttura, compresi gli enti e le società di emanazione.

Il bilancio consuntivo viene approvato previo esame del collegio dei Revisori dei Conti che, ad esso, deve allegare la propria relazione.

La CNA Piemonte si impegna a mettere a disposizione del sistema CNA i dati associativi e quant'altro necessario a dimostrare la correttezza e la trasparenza nella gestione organizzativa e nella conduzione amministrativa.

Art. 24 – Piano Strategico

Il Piano strategico, di durata annuale o pluriennale, è il meccanismo fondamentale di definizione degli obiettivi di attività e di allocazione delle relative risorse economiche. Ciascun livello confederale sul territorio regionale è tenuto ad adottare il piano strategico come strumento di pianificazione delle attività, anche per quanto attiene all'articolazione del proprio sistema. In particolare, le Unioni regionali partecipano alla definizione del piano strategico unitamente alle Associazioni territoriali.

Titolo VI – Rapporto associativo, norme disciplinari, incompatibilità

Art. 25 – Rapporto associativo

La CNA Piemonte utilizza il logotipo della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, nella forma e nei modi consentiti dallo Statuto nazionale, con la denominazione di "CNA Piemonte". Il logotipo e il simbolo saranno utilizzati nel rispetto della disciplina contenuta dall'apposito regolamento (di cui all'art. 29 dello Statuto nazionale) approvato dalla Direzione Nazionale. Il logotipo è costituito dalla sigla CNA. Il simbolo della CNA è costituito da un cerchio racchiudente l'immagine della penisola e delle due isole maggiori italiane, parzialmente coperte dal logotipo CNA.

Lo scioglimento della CNA Piemonte è regolato dall'art. 30 del presente Statuto.

La revoca dell'adesione della CNA Piemonte rispetto al Sistema CNA avviene secondo quanto previsto dall'art. 25 c. 3 dello Statuto nazionale.

Il commissariamento o l'estromissione dal Sistema CNA avviene nel rispetto di quanto previsto ai commi 4 e 5 dell'art. 25 dello Statuto nazionale.

Il Codice Etico della CNA (art. 25 c. 6 Statuto nazionale) è recepito nel presente Statuto ed è comunque obbligatorio per tutti gli associati ed i dipendenti del Sistema stesso, costituisce parte integrante del presente Statuto.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 19 del presente Statuto, per ogni controversia tra le componenti del Sistema CNA si fa riferimento al collegio nazionale dei Garanti, accettandone le decisioni.

Art. 26 – Incompatibilità

I ruoli di Presidente, Vice Presidente, componenti la Presidenza della CNA regionale, Presidente di Unione regionale, di raggruppamento di interesse, di CNA Pensionati, di CNA Professioni sono incompatibili con l'assunzione di incarichi e di candidature di natura politica e con gli incarichi di parlamentare europeo e nazionale, consigliere regionale, provinciale, comunale e tutte le corrispondenti cariche esecutive.

Essi decadono da tutti gli organi confederali di cui fanno parte in conseguenza di tali ruoli.

Fanno eccezione i comuni sotto i 15.000 abitanti.

Analoghe ragioni di incompatibilità di ruolo e di natura funzionale comportano l'estensione di tali incompatibilità per il ruolo di Segretario regionale.

Le figure di vertice sopraelencate sono incompatibili con l'appartenenza alle segreterie e agli organi esecutivi dei partiti a tutti i livelli.

L'eventuale successivo venir meno delle ragioni di incompatibilità può consentire agli organi competenti il ripristino del ruolo, trascorso un anno dal momento in cui sono venute meno le condizioni di incompatibilità.

Decorso un anno dal venir meno delle ragioni di incompatibilità, è consentita la presentazione delle candidature e quindi la successiva elezione nelle assemblee ai diversi livelli, ferme le preclusioni relative ai limiti dei mandati ed agli incarichi ricoperti.

Gli Statuti ai vari livelli confederali di CNA Pensionati, CNA Fita, nonché di CNA Professioni debbono recepire questo articolo ed estenderne il rispetto a tutte le articolazioni del loro sistema.

Titolo VII – Enti confederali:

Art. 27 – Ente di patronato per l'assistenza sociale agli artigiani Epasa-Itaco

L'E.P.A.S.A. – I.T.A.C.O. (Ente di Patronato per l'Assistenza Sociale agli Artigiani), legalmente riconosciuto e promosso dalla CNA e da Confesercenti, opera per assistere gratuitamente in sede amministrativa e giudiziaria gli artigiani, anche non iscritti alla Confederazione, ed i loro familiari, nonché altre categorie di cittadini, nelle materie previdenziali, sanitarie, di tutela e di assistenza sociale.

L'Ente svolge la sua attività su tutto il territorio nazionale e tra le comunità italiane dei lavoratori autonomi e dipendenti all'estero.

Ha inoltre il compito di coadiuvare l'organizzazione promotrice per le funzioni di ricerca, studio e tutela sulla sicurezza dei sistemi, strumenti ed ambienti di lavoro, nonché sulle condizioni igieniche ed ambientali dei luoghi di lavoro del territorio.

La CNA Piemonte in accordo con gli organi amministrativi nazionali dell'ente è impegnata a sviluppare il coordinamento regionale delle relative attività delle CNA territoriali.

Art. 28 – Fondazione Ecipa

1. La Fondazione ECIPA - Ente Confederale di Istruzione Professionale per l' Artigianato e le Piccole Imprese - promossa dalla CNA nazionale, ha lo scopo di realizzare, nell'ambito della strategia della Confederazione, a livello nazionale e internazionale, assistenza ed interventi di formazione imprenditoriale e manageriale, di aggiornamento tecnico-economico-giuridico, di informazione e di riqualificazione per le imprenditrici e gli imprenditori, di formazione per i dipendenti delle imprese, di formazione all'imprenditorialità per i giovani, di aggiornamento e riqualificazione per quadri tecnici ed i dirigenti della CNA e delle imprese.

2. La fondazione, d'intesa con la CNA Piemonte, promuove la costituzione di autonomi Enti regionali di Istruzione per l'Artigianato e la Piccola Impresa.

3. La Direzione nazionale della CNA nomina, secondo quanto previsto dallo Statuto della Fondazione, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente, il Direttore Generale, i componenti il Collegio dei Revisori dell'Ente medesimo.

4. La Direzione nazionale della CNA approva lo Statuto della Fondazione ECIPA e decide in merito ad eventuali modifiche dello stesso.

5. La Fondazione, con personalità giuridica riconosciuta con D.P.R. 361/2000, ha propria autonomia economica, finanziaria e patrimoniale. Le sue entrate sono costituite da contributi erogati direttamente dalla CNA Nazionale e da altri proventi derivanti dallo svolgimento delle proprie attività, nonché da lasciti ed altre somme a qualsiasi titolo acquisite.

Titolo VIII – Norme finali

Art. 29 – Logotipo e simbolo

La CNA Piemonte utilizza il logotipo della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, nella forma e nei modi consentiti dallo Statuto nazionale. Il logotipo e il simbolo sono utilizzati nel rispetto della disciplina contenuta dall'apposito regolamento (di cui all'art. 29 dello Statuto nazionale) approvato dalla Direzione Nazionale. Il Logotipo è costituito dalla sigla CNA. Il simbolo della CNA è costituito da un cerchio racchiudente l'immagine della penisola e delle due isole maggiori italiane, parzialmente coperte dal logotipo CNA.

Art. 30 – Scioglimento CNA Piemonte

Lo scioglimento della CNA Piemonte può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea regionale in seduta straordinaria appositamente convocata dalla Direzione regionale su proposta della Presidenza CNA Piemonte.

L'Assemblea regionale di CNA Piemonte è valida in presenza della metà più uno degli associati e la delibera è valida se assunta da una maggioranza pari ad almeno i tre quarti dei presenti.

In caso di scioglimento l'Assemblea regionale nomina un Collegio di tre liquidatori che avranno il compito di portare a compimento tutte le attività collegate allo scioglimento della CNA Piemonte; i beni che residueranno, terminata la liquidazione, saranno devoluti integralmente ad Associazioni ed Enti non economici con finalità analoghe.

Art. 31 – Entrata in vigore dello Statuto, regolamento attuativo

L'entrata in vigore del presente Statuto avviene con la sua approvazione.

Entro tre mesi dall'adozione del presente Statuto è predisposto il Regolamento attuativo, che costituisce parte integrante del presente Statuto.

Art. 32 – Rinvio legislativo

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme di legge vigenti in materia.

Art. 33 – Approvazione Statuto e mandato per la legalizzazione degli atti

Il presente Statuto della CNA Piemonte, dalla data della sua approvazione, abroga ogni precedente simile normativa.

L'Assemblea di CNA Piemonte con l'approvazione del presente Statuto affida i più ampi poteri di merito al Presidente dell'Assemblea di CNA Piemonte con espresso e formale mandato per il coordinamento formale delle norme dello Statuto medesimo, nonché per tutti gli adempimenti che si renderanno necessari per il suo deposito e la sua registrazione.

Disciplina transitoria

Gli aspetti della La Disciplina transitoria sono definiti all'interno del Regolamento Attuativo.